



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FORNITURA DI STRUMENTAZIONI AD ALTA TECNOLOGIA PER COSTITUIRE
CENTRI DI SIMULAZIONE ED ADDESTRAMENTO AVANZATI NEI POLI DI
FORMAZIONE MEDICA DELLA "SAPIENZA" (Azienda Policlinico Umberto I ,
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Polo di Latina) - Linea d'intervento 4.3 –
Contributo della FONDAZIONE ROMA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG 7318812AB7

Responsabile del procedimento:
Maria Letizia Savini

Responsabile tecnico scientifico:
Prof. Giuliano Bertazzoni

Sommario

Articoli	pag.
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE	3
ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO	3
ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	3
ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE	5
ART. 6 - VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	5
ART. 7 - GARANZIA	6
ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA	6
ART. 9 - SICUREZZA	7
ART. 10 - PENALI	8
ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC	8
ART. 12 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE	9
ART. 13 - SUBAPPALTO	9
ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 15 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	11
ART. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	12
ART. 17 - DISCIPLINA DELL'APPALTO	12
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 19 - RECESSO	15
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	15
ART. 21 - FORO COMPETENTE	15

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha ad oggetto la fornitura e l'installazione di strumentazioni ad alta tecnologia per costituire centri di simulazione ed addestramento avanzati nei Poli di formazione medica della Sapienza – Azienda Policlinico Umberto I (Facoltà di Farmacia e Medicina, Facoltà di Medicina e Odontoiatria), Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (Facoltà di Medicina e Psicologia), Polo di Latina (Facoltà di Farmacia e Medicina) – Linea d'intervento 4.3 con contributo della Fondazione Roma, le cui caratteristiche, specifiche tecniche e quantità sono riportate al successivo art. 4.

ART. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Le attrezzature/dispositivi oggetto dell'appalto dovranno essere consegnati entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, presso le sedi dei Poli di formazione medica della Sapienza (Azienda Policlinico Umberto I, Azienda ospedaliera S. Andrea e Polo di Latina) che saranno comunicate nel dettaglio dal RUP al momento della stipula dello stesso. L'installazione, ove necessaria, presso le sedi dei Poli di formazione medica della Sapienza (Azienda Policlinico Umberto I, Azienda ospedaliera S. Andrea e Polo di Latina), dovrà avvenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta consegna. Successivamente, il Fornitore dovrà illustrare al personale dell'Amministrazione, preposto all'utilizzo delle attrezzature/dispositivi forniti, le modalità operative.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto di che trattasi è stimato in **€ 35.700,00** al netto dell'IVA.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'elenco delle attrezzature/dispositivi oggetto del presente Capitolato, con le relative quantità e di costi è il seguente:

1. Teste per intubazione orotracheale: n. 3 adulto, n. 3 bambino e n. 3 neonato **DESCRIZIONE:**

- Manichino rappresentante testa e vie aeree per l'intubazione orotracheale e uso della maschera laringea
- L'anatomia delle prime vie aeree deve essere fedele alla realtà dell'uomo
- Il corretto funzionamento del tubo deve essere verificato dalla ventilazione dei polmoni, resa visibile dalla loro espansione

- La testa dell'adulto deve consentire anche la simulazione di una cricotiroideotomia e di una tracheostomia

2. Manichino per puntura lombare: 3 Unità.

DESCRIZIONE:

- Modello della regione lombare per l'esecuzione della puntura lombare
- Modello che rispetti l'anatomia ossea e la struttura del paziente (paziente normale e obeso)
- Il modello deve essere ricoperto da tessuti di pelle intercambiabili
- Il modello deve rispettare fedelmente l'anatomia dei punti di repere ossei e interessei
- Il modello deve consentire la fuoriuscita di liquido cerebrospinale
- Il set deve comprendere un modello osseo trasparente per la visualizzazione diretta e tutti quei supporti che rendono possibile una corretta esecuzione della manovra (aghi, tubi, liquidi)
- La pelle del dorso deve avere n. 2 ricambi

3. Manichino esplorazione rettale: unità 6.

DESCRIZIONE:

- Modello con rappresentazione realistica dei glutei, dell'ano e del retto
- Deve consentire la pratica di abilità diagnostiche connesse all'esame rettale
- Deve essere fornito di perineo aggiuntivo per esame rettale in corso di patologie rettali
- Deve essere indicato per esame digitale della prostata
- Deve essere indicato per esplorazione rettale
- Deve permettere l'inserimento e l'uso di anoscopi e proctoscopi
- Le parti usurabili (la pelle del perineo) devono essere fornite di n. 2 ricambi

4. Busti BLS: 3 neonato/3 bambino/3 adulto.

DESCRIZIONE:

- Busti (testa e tronco) per permettere di apprendere una RCP di qualità
- Modelli che evidenzino le reali differenze anatomiche tra un adulto, un bambino e un neonato
- Deve essere dotato di borsa per trasporto con le ruote dei 3 busti e degli accessori
- Comprensivo di palloni e maschere (per adulto, bambino e neonato)
- Comprensivo di defibrillatore trainer
- Le parti usurabili (la pelle del torace) devono essere fornite di n. 2 ricambi

5. Manichino palpazione mammella e cavo ascellare: 6 unità.

DESCRIZIONE:

- Busto di manichino per esame palpatorio della mammella e cavo ascellare e per diagnostica di patologie specifiche
- Modello di seno di taglia reale per l'apprendimento delle procedure diagnostiche nel soggetto sano e con diverse patologie anche neoplastiche
- Le parti usurabili (la pelle della mammella) devono essere fornite di n. 2 ricambi

SEDI DI CONSEGNA: Azienda Policlinico Umberto I - Roma, Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Roma, Polo di Latina della Facoltà di Farmacia e Medicina "Sapienza" Università di Roma Corso della Repubblica 79, Latina

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

La fornitura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- tutti i componenti che utilizzano e/o trasportano energia elettrica devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza elettrica, elettrostatica, elettromagnetica e di ergonomia del lavoro, con particolare riferimento al Marchio di Qualità IMQ, od equivalente a livello internazionale, ed essere in piena aderenza agli standard comunitari sull'immunità da emissione elettromagnetica con certificazione CE.

Nell'esecuzione delle forniture il Fornitore è obbligato a:

- attenersi, nel corso delle attività di installazione, alle Norme tecniche e di Prevenzione Incendi inerenti gli uffici e, relativamente alle strutture per la didattica, alle norme tecniche e di prevenzione incendi inerenti i locali di pubblico spettacolo;
- comunicare al RUP, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni lavorativi, la data prevista per la consegna in loco e l'installazione, ove necessaria, delle forniture;
- osservare, nell'esecuzione delle forniture, tutte le indicazioni operative e di indirizzo eventualmente comunicate dal RUP;
- osservare, in particolare, le indicazioni del RUP volte a limitare l'interferenza delle operazioni di consegna e installazione con le normali attività degli uffici e della didattica;
- mettere a disposizione le competenze e le specializzazioni utili a garantire tutte le fasi dell'installazione, ove necessaria, che devono essere effettuate "a perfetta regola d'arte" da parte di persone di provata esperienza e qualificazione;
- onorare gli impegni connessi con la garanzia sui prodotti forniti;
- assicurare la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, per il periodo pari a quello offerto per la garanzia.

ART. 6 - VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il verbale di ultimazione delle prestazioni dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione del Fornitore di intervenuta ultimazione, previ i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore stesso.

L'accertamento sarà avviato entro il termine massimo di 15 giorni e concluso entro massimo 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.

All'esito delle operazioni il RUP rilascia il certificato regolare esecuzione e lo trasmette per l'accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità per difetti,

imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformità sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

ART. 7 - GARANZIA

La garanzia dovrà avere validità pari ad almeno 24 mesi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle attrezzature consegnate. Durante il periodo di garanzia qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, il Fornitore è impegnato a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento per la riparazione degli stessi. Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o sostituire, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione, **entro e non oltre 20 giorni** dal ricevimento della chiamata, quelle parti che, per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore. Il Fornitore ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l'efficienza e la funzionalità di quanto oggetto dell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto il Fornitore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nella misura di cui all'art. 103 co. 1 del citato Decreto e di durata pari a quella contrattuale, comprensiva del periodo di garanzia.

Alla garanzia definitiva rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da un'autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Fornitore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Il Fornitore è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, pena il pagamento della penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un max di 5 giorni solari dalla comunicazione di reintegro dell'Amministrazione; il successivo mancato reintegro è causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e il Fornitore siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Fornitore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Fornitore debba rispondere.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

ART. 9 - SICUREZZA

Nell'esecuzione delle attività previste il Fornitore deve adottare le cautele e i procedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, in caso di infortuni e/o di danni a beni pubblici e privati, ricadrà sul Fornitore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il relativo personale.

In merito alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori, il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e, in particolare, a quanto disposto dall'Art. 96 comma 1 lett. a), b), c), d) e g) dello stesso Decreto.

Il Fornitore deve inoltre osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno rispetto delle suddette norme e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il personale del Fornitore deve essere dotato di indumenti appositi e mezzi di protezione atti a garantire la loro massima sicurezza in relazione alle attività da svolgere.

Il Fornitore deve osservare e fare osservare le norme di cui sopra ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, prendendo di propria iniziativa ogni provvedimento che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Fornitore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali, durante la fase di installazione, ove necessaria, delle attrezzature/dispositivi;

ove essi dovessero risultare in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone estranee e/o altre cause, dovrà comunicarlo al RUP.

In presenza di situazioni non conformi a quanto specificato e previsto dal presente Capitolato e dalla normativa richiamata, la responsabilità e gli eventuali oneri aggiuntivi saranno sempre e comunque a carico del Fornitore.

ART. 10 - PENALI

Per gli inadempimenti nell'esecuzione dell'appalto, rispetto ai termini e obblighi previsti dal Capitolato, sono applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate:

- in caso di ritardo nella consegna dei beni, oggetto del presente contratto, una penale pari allo 0,3‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg. solari; oltre i 15 gg. solari l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto;
- in caso di ritardo nella installazione, ove necessaria, rispetto a tempi previsti dal Capitolato, una penale pari allo 0,3‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg. solari; oltre i 15 gg. solari l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto.

Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del RUP dovranno essere decurtate dagli importi della fattura relativa al corrispettivo contrattuale.

A fronte della mancata ricezione della fattura così decurtata da parte del Fornitore, l'Amministrazione può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esonera il Fornitore dall'adempimento degli obblighi che hanno dato luogo alla sanzione, né esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere dal Fornitore il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza degli inadempimenti.

Le penali sono applicate entro il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Qualora sia superato il suddetto limite massimo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

Per forza maggiore si intende qualunque evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Fornitore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC

L'Appaltatore deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni al proprio personale addetto ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati nell'ambito delle attività dell'Appalto agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l'Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito.

All'atto della stipula del Contratto, l'Appaltatore deve consegnare in copia resa conforme, la polizza assicurativa RCT e RCO stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuova polizza oppure da specifica appendice a polizza preesistente.

La polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico dell'Appaltatore, restando totalmente sollevata l'Amministrazione.

Parimenti i massimali della polizza, che non dovranno essere inferiori ad **Euro 1.000.000,00** per sinistro sia per la copertura **RCO** che per la copertura **RCT**, non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché l'Appaltatore risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

La polizza deve avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi all'esecuzione della fornitura, per qualsiasi causa.

Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare la polizza o appendice di cui al presente articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.

La mancata consegna della polizza o appendice da parte dell'Appaltatore, o il mancato adeguamento, se richiesto dall'Amministrazione, comporta la risoluzione del contratto.

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alle seguenti attività connesse con le forniture:

- l'imballaggio, il trasporto e il facchinaggio, lo scarico e la consegna "al piano", e l'installazione, ove necessaria, l'illustrazione delle modalità operative relative al funzionamento, l'esecuzione dei test di funzionalità, lo sgombero dei locali a fornitura ultimata, nonché l'allontanamento e il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi;
- i costi inerenti gli apparecchi e gli strumenti di controllo e la necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di regolare esecuzione.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto a terzi, nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore presenterà, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione con esito positivo, una o più fatture in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 e ss. mm. e ii., in conformità al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione, recante l'indicazione del CIG identificativo della fornitura.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco delle forniture, con il codice dei singoli prodotti, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal RUP.

La fattura elettronica, ai sensi del decreto MEF n. 55 del 3/04/2013, dovrà essere inoltrata utilizzando i seguenti codici: il Codice IPA, ed il Codice Unico Ufficio:

- Codice IPA (unico per tutto l'Ateneo): un_Isrm
- Codice Univoco Ufficio (Area Patrimonio e Servizi Economici-Ufficio Gare, Approvvigionamenti e Sviluppo Edilizio): V4IMNZ.

Il Fornitore nella fattura dovrà indicare espressamente, altresì, la dicitura "Progetto Fondazione Roma cod. 010000 – Azione 4.3 Implementazione dei Laboratori "Skill Lab" in "Centri di Simulazione ed Addestramento".

La fattura dovrà, altresì, essere emessa con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Si precisa, inoltre, che la fattura sarà liquidata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della stessa.

Qualora la fattura non sia correttamente emessa o indirizzata, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e potrà respingere la fattura, chiedendone una nuova emissione.

Nel caso di presentazione di più fatture, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

Il Fornitore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

a) i riferimenti specifici del Fornitore (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per il Fornitore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Il documento fiscale emesso per l'ottenimento del pagamento deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Il pagamento, ai sensi della normativa vigente, è condizionato alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Le somme per le eventuali penalità saranno decurtate dal corrispettivo contrattuale, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Fornitore a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del RUP.

Nel caso di applicazione di penali, la fattura potrà essere liquidata solo dopo che siano pervenute al RUP le relative note di credito, e il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito.

Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

ART. 15 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del contratto.

I dati dovranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto, e non potranno essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Fornitore sarà obbligato a:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione delle forniture;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante l'esecuzione delle forniture, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto

osservare dai propri collaboratori e dipendenti, o terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei Contratti.

Il Fornitore potrà tuttavia citare i contenuti essenziali del contratto di fornitura nei casi in cui sia richiesto per la partecipazione a gare e appalti.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di particolari soluzioni tecniche che, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, violino diritti di brevetto o di autore e, in genere, di privativa industriale.

L'Amministrazione resterà sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti di brevetto o privativa.

Nei casi di violazioni accertate da parte del Fornitore ai diritti di cui sopra o nell'ipotesi di azioni giudiziarie promosse per le medesime violazioni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 17 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'Appalto è disciplinato:

- dal D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- dal presente Capitolato d'Appalto;
- dall'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara;
- dal Contratto stipulato con il Fornitore a seguito dell'aggiudicazione;
- da ogni altra norma richiamata nel testo del presente Capitolato d'Appalto;
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con esse.

Il Fornitore è tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme e disposizioni:

- norme e regolamenti vigenti relativi al trasporto, consegna e installazione di attrezzature e dispositivi;
- norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, in relazione alle attività previste per l'esecuzione delle forniture.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:

1. se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
2. se sopravviene la disponibilità di convenzioni CONSIP per analoghe forniture utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 e ss.mm. e ii..

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012; violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dall'Università Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
- cessione del contratto, da parte dell'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.);
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni; inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- non conformità dell'oggetto dell'appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara;
- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;

- cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Università;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

In caso di ritardo, per negligenza dell'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente capitolato, il RUP assegna un termine allo stesso appaltatore, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate dal presente capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato e senza che vi sia stata risposta da parte dell'Appaltatore, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali dovute.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti secondo la normativa vigente al momento della gara, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione all'Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e sm.mm. e ii. l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

ART. 19 - RECESSO

L'Amministrazione avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualunque momento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Fornitore, previo pagamento delle forniture eseguite, del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre il decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle stesse. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Dopo l'aggiudicazione e ad esito positivo dei controlli di legge sull'Appaltatore, l'Amministrazione procede alla stipula del Contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del Contratto (es.: imposta di bollo).

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia fra le parti la competenza è del foro di Roma.